

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl
Rechtsanwalt - avvocato
Chiara Pezzi

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte
Thomas Sandrini

Iwan Gasser

Circolare

numero:	28i
del:	2020-03-09
autore:	Peter Winkler

A tutti i clienti interessati

Tassa annuale di vidimazione dei libri sociali - scadenza: 16.03.2020

Come noto le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali¹.

Di seguito riassumiamo le principali disposizioni in merito².

1 Requisito soggettivo

Sono soggette al pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali solo le società di capitali, indipendentemente dalla quantità di libri vidimati tenuti e dal relativo numero di pagine, nella seguente misura:

- Euro 309,87: società di capitali con capitale sociale³ fino a Euro 516.456,90 al 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- Euro 516,46: società di capitali con capitale sociale⁴ oltre Euro 516.456,90 al 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Sono società di capitali:

- le società per azioni⁵ (SpA - AG);
- le società a responsabilità limitata⁶ (Srl - GmbH);
- le società in accomandita per azioni⁷ (Sapa - KGaA);

Sono soggette a tali disposizioni anche le società di capitali che svolgono servizi pubblici in base al nuovo Testo Unico sull'Ordinamento dei Comuni - TUOC⁸.

Sono esonerate da tale tassa le cooperative.⁹

2 Versamento

La tassa annuale di vidimazione dei libri sociali deve essere versata entro il termine per il pagamento dell'IVA a debito per l'anno precedente. Attualmente quindi entro il 16 marzo. Il pagamento avviene di regola con disposizione bancaria utilizzando il modello F24¹⁰ con codice tributo 7085 - "tassa annuale vidimazione libri sociali" nella sezione 2 – Sezione

1 Nota 3 Art. 23 Tariffa allegata a DPR 641/72

2 Circolare II/4/126/96 dd.15.1.1996

3 Comunicato Ministero Finanze dd.11.1.1996

4 Comunicato Ministero Finanze dd.11.1.1996

5 Art. 2325 cod. civ.

6 Art. 2462 cod. civ.

7 Art. 2452 cod. civ.

8 Art. 44 comma 3 lettera e) Testo Unico sull'Ordinamento dei Comuni approvato con Legge Regionale 1 dd.4.1.1993 e Art. 22 c. 3 lett. e) Regolamento nazionale sull'Ordinamento dei Comuni approvato con Legge 142 dd.8.6.1990

9 Circolare Ministero Finanze N. 108/E/III-6-328 dd.3.5.1996 Punto 12.1

10 Comunicato Ministero Finanze dd.11.Febbraio 1999

imposte. Quale anno di riferimento va indicato l'anno per il quale la tassa viene pagata. Per la tassa in scadenza il 16.3 va indicato quindi **l'anno 2020**.

L'importo dovuto può essere compensato con eventuali crediti di altre imposte con il modello F24.

Gli istituti di credito sono tenuti ad accettare il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali nel corso di tutto l'anno.

In sede di costituzione di una società di capitali tale tassa viene versata a mezzo bollettino postale sul conto 6007 (con causale: tassa annuale vidimazione libri sociali) intestato a “Ufficio del Registro di Roma – Tasse Concessioni Governative”. Una copia della quietanza di avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda di inizio attività a fini IVA e conservata. Nella sezione “Allegati” del modello AA7 (per le società) consigliamo di allegare copia della quietanza di avvenuto pagamento della tassa.

In caso di trasferimento della sede legale della società in luogo la cui competenza territoriale è di altro ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate non è dovuto un ulteriore pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali¹¹.

3 Vidimazioni

3.1 Vidimazione per le società di capitali

Per poter vidimare nel corso dell'anno i libri prescritti dal codice civile¹², è necessario esibire copia della quietanza di avvenuto versamento della tassa annuale.

Qualora la vidimazione avvenga prima della scadenza del termine per il pagamento della tassa annuale non è necessario esibire la quietanza di pagamento¹³.

La tassa annuale di vidimazione dei libri, nella misura di Euro 67,00¹⁴ ogni 500 pagine e per ogni libro vidimato non è più obbligatoria per le società di capitali.

Facciamo inoltre presente che rimane dovuta l'imposta di bollo nella misura di Euro 16,00 ogni 100 pagine relativamente al libro giornale ed al libro inventari¹⁵.

3.2 Vidimazione per cooperative, società di persone e consorzi

Le società ed i consorzi che sono esonerati dalla tenuta dei libri prescritti dalla disciplina societaria, e ciononostante intendono tenerli e vidimarli, devono pagare la tassa di concessione governativa nell'ammontare di € 67,00¹⁶ per ogni 500 pagine per ogni libro sociale che si intende vidimare. Questa specifica tassa di concessione governativa deve essere versata presso un ufficio postale, tramite bollettino postale, sul conto nr. 6007 intestato a “Ufficio del Registro di Roma – Tasse Concessioni Governative” (causale: tassa vidimazione libri sociali).

Questa disposizione riguarda esclusivamente cooperative, società di persone e consorzi.

4 Sanzioni

In caso di omesso o ritardato pagamento della tassa annuale prevista per il 2019 è prevista una sanzione nella misura del ¹⁷:

- 30% dell'importo non pagato o pagato in ritardo;
- 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni;
- 1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a

11 Circolare Ministero Finanze n. 108/E/III-6-328 dd. 3.5.1996 Punto 12.1.2

12 Libro verbali Assemblee dei soci, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, del collegio sindacale, Libro soci

13 Risoluzione Ministero Finanze n. 17/E2000/117528 dd.20.11.2000

14 Art. 23 Tariffa allegata a DPR 641/1972 come sostituito dall'art. 7 DL n. 7 dd.31.01.2005

15 Art. 16 Tariffa allegata a DPR 642/1972

16 Art. 23 Tariffa allegata a DPR 641/1972 come sostituito dall'art. 7 DL n. 7 dd.31.01.2005

17 Art. 13 comma 3 del DPR 471/97

15 giorni.

L'Agenzia delle Entrate ed alcune Camere di Commercio indicano però nei rispettivi siti Internet che la sanzione è compresa tra il 100% e il 200% .¹⁸

In caso di ravvedimento¹⁹ la sanzione potrà essere ridotta nelle seguenti misure²⁰:

- per ritardi fino a 15 giorni la sanzione ammonta allo 0,1% al giorno per ogni giorno di ritardo;
- 1/10 del minimo (1,5%), se il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato di sanzione ed interessi, viene regolarizzato tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza;
- 1/9 del minimo (1,67%), se il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato di sanzione ed interessi, viene regolarizzato entro 90 giorni dalla scadenza;²¹
- 1/8 del minimo (3,75%), se il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato di sanzione ed interessi, viene regolarizzato oltre i 30 giorni, ma entro un anno;
- 1/7 del minimo (4,29%), se il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato di sanzione ed interessi, viene regolarizzato entro 2 anni dalla scadenza;²²
- 1/6 del minimo (5%), se il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato di sanzione ed interessi, viene regolarizzato oltre 2 anni dalla scadenza.²³

L'interesse ammonta al 0,05²⁴ dal 01.01.2020 ed è da calcolare sulla base del numero di giorni di ritardo. In caso di ravvedimento gli interessi devono essere versati utilizzando il medesimo codice tributo della tassa annuale a mezzo modello F24. La sanzione, invece, deve essere corrisposta a mezzo modello F23 con i seguenti codici: Ufficio: RCC, Causale: SZ, codice tributo: 678T.

In caso di mancato pagamento della tassa annuale del 2019, si potrà avvalersi del ravvedimento²⁵ e ridurre la sanzione nella seguente misura:

- 1/8 del minimo (3,75%), se il pagamento della tassa, nonché di interessi e sanzione, è regolarizzato entro un anno.

Gli interessi annui ammontano rispettivamente al 0,8%²⁶ fino al 31.12.2019 ed 0,05% dal 01.01.2020²⁷ e sono da calcolare in base al numero di giorni di ritardo.

5 Pagamento

5.1 Delega al nostro Ufficio

Per i clienti che hanno rilasciato delega a favore del nostro Ufficio relativamente alla trasmissione telematica dei modelli F24, provvederemo nei termini al suddetto adempimento telematico con relativo addebito, il giorno della scadenza, sul conto corrente bancario indicato.

5.2 Trasmissione telematica da parte del cliente

Per i clienti che intendono provvedere in proprio alla trasmissione telematica e relativo pagamento, allegiamo alla presente apposito modello F24.

5.3 Compensazione con imposte a credito (F24 = 0)

Con riferimento alle società che dispongono di crediti di imposte gestiti direttamente dal nostro studio, invieremo noi all'amministrazione finanziaria il relativo modello F24 con la

¹⁸ Art. 9, comma 1 del DPR 641/1972

¹⁹ Art. 13 D.Lgs. 472/97 e art. 15 comma 637 Finanziaria 2015

²⁰ Art. 15, comma 1, D.Lgs. 158/2015

²¹ Art. 15, comma 1, D.Lgs. 158/2015

²² Art. 15, comma 1, D.Lgs. 158/2015

²³ Art. 15, comma 1, D.Lgs. 158/2015

²⁴ Ministero Economia e Finanze, Decreto 12.12.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.12.2018, n. 293

²⁵ Art. 13 D.Lgs. 472/97 e Art. 15, comma 1, D.Lgs. 158/2015

²⁶ Ministero Economia e Finanze, Decreto 12.12.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.12.2018, n. 291

²⁷ Ministero Economia e Finanze, Decreto 13.12.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.12.2017

, n. 292

compensazione del credito (saldo zero). Tali clienti non riceveranno alcun modello F24 allegato alla presente.

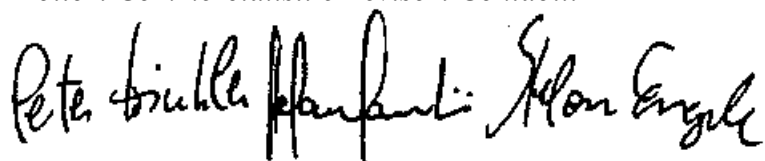
Una volta ottenuta la conferma dell'avvenuta trasmissione del modello di pagamento, rilasceremo ai clienti che gestiscono in proprio la contabilità apposita copia della ricevuta di pagamento, per poter così procedere alla relativa registrazione contabile.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegato

Modello F24 (in caso di pagamento proprio e che non risulti un F 24=0)